

Decreto 24 luglio 2006

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare. Modifiche dell'allegato I - Parte b, del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, relativo all'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate al funzionamento all'esterno.

(GU n. 182 del 7-8-2006)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la direttiva 2005/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2005, che modifica la direttiva 2000/14/CE, sul riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto; Visto il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, recante attuazione della direttiva 2000/14/CE, concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, e, in particolare, l'art. 14 che disciplina la procedura di modifica degli allegati allo stesso decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. La tabella di cui all'allegato I - Parte B, del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, e' sostituita dalla seguente:

Tipo di macchina e attrezzatura	- Potenza netta installata P in kW - Potenza elettrica Pel in kW (1) - Massa apparecchio m in kg - Ampiezza di taglio L in cm	Livello ammesso di potenza sonora in dB/1 pW	
		Fase I A partire dal 3/1/02	Fase II A partire dal 3/1/06
Mezzi di compattazione (rulli vibranti, piastre vibranti e vibrocostipatori)	P ≤ 8	108	105(2)
	P > 8 e ≤ 70	109	106(2)
	P > 70	89+11 logP	86+11 logP(2)
Apripista, pale caricatrici e terne cingolate	P ≤ 55	106	103(2)
	P > 55	87+11 logP	84+11 logP(2)
Apripista, pale caricatrici e terne gommate; dumper; compattatori di rifiuti con pale caricatrici; carrelli elevatori con motore a combustione interna con carico a sbalzo; gru mobili; mezzi di compattazione (rulli statici); vibrofinitrici; centraline idrauliche	P ≤ 55	104	101(2)(3)
	P > 55	85+11 logP	82+11 logP (2)(3)
Escavatori, montacarichi per materiale da cantiere, argani, motozappe	P ≤ 15	96	93
	P > 15	83+11 logP	80+11 logP
Martelli demolitori tenuti a mano	m ≤ 15	107	105
	15 < m < 30	94+11 logm	92+11 logm
	m > 30	96+11 logm	94+11 logm
Gru a torre		98+logP	96+logP
Gruppi elettronici e gruppi elettrogeni di saldatura	Pel ≤ 2	97+logPel	95+logPel
	Pel > 2 e ≤ 10	98+logPel	96+logPel
	Pel > 10 (*)	97+logPel	95+logPel
Motocompressori	P ≤ 15	99	97
	P > 15	97+2logP	95+2logP
Tosaerba, tagliaerba elettrici e tagliabordi elettrici	L ≤ 15	96	94(2)
	L > 50 e ≤ 70	100	98
	L > 50 e ≤ 120	100	98(2)

	L>120	105	103 (2)
--	-------	-----	---------

(*) Valore così rettificato a seguito del Comunicato del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare pubblicato su G.U. n. 235 del 9-10-2006

(¹) P_{e1} per gruppi elettrogeni di saldatura: corrente convenzionale di saldatura moltiplicata per la tensione convenzionale a carico relativa al valore piu' basso del fattore di utilizzazione del tempo indicato dal fabbricante.

(²) I valori delle fase II sono meramente indicativi per i seguenti tipi di macchine e attrezzature:

- rulli vibranti con operatore a piedi;
- piastre vibranti ($P > 3\text{kW}$);
- vibrocostipatori;
- apripista (muniti di cingoli d'acciaio);
- pale caricatrici (munite di cingoli d'acciaio $P > 55\text{ kW}$);
- carrelli elevatori con motore a combustione interna con carico a sbalzo;
- vibrofinitrici dotate di rasiera con sistema di compattazione;
- martelli demolitori con motore a combustione interna tenuti a mano ($15 > m < 30$);
- tosaerba, tagliaerba elettrici e tagliabordi elettrici ($L < o = 50, L > 70$).

I valori definitivi dipenderanno dall'eventuale modifica della direttiva a seguito della relazione di cui all'art. 20, paragrafo 1. Qualora la direttiva non subisse alcuna modifica, i valori della fase I si applicheranno anche nella fase II.

(³) Per le gru mobili dotate di un solo motore, i valori della fase I si applicano fino al 3 gennaio 2008. Dopo tale data si applicano i valori della fase II.

Nei casi in cui il livello ammesso di potenza sonora e' calcolato mediante formula, il valore calcolato e' arrotondato al numero intero piu' vicino. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2006

Il Ministro: Pecoraro Scanio

ambiente & energia